Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Martedì, 25 luglio** — **Numero 173**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **745** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Compensi per le costruzioni navali.

Art. 1.

Sono concessi, per la durata di quindici anni dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore, i compensi indicati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Agli scafi delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, costruiti in Italia per conto di nazionali, è corrisposto un compenso daziario, per ogni tonnellata di stazza lorda, di lire 35 se di ferro o di acciaio e di lire 15 se di legno.

I costruttori hanno inoltre la facoltà d'importare dall'estero, in franchigia dei dazi, un quarto dei materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo. Tale quarto non deve però eccedere il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di stazza lorda.

Il compenso daziario è ridotto del 10 per cento se nella costruzione dello scafo sia impiegata una quantità di materiale estero eccedente, in peso, il quarto del materiale complessivo, indipendentemente dal pagamento dei dazi su tale eccedenza.

Se durante il periodo di validità della presente legge fosse arrecata qualche modificazione ai dazi doganali sui materiali impiegati nella costruzioni navali, il compenso daziario sarà modificato in proporzione per decreto Reale.

Art. 3.

Le trasformazioni di navi, aventi per risultato di aumentarne la stazza, dànno diritto, se eseguite in Italia, ad un compenso daziario calcolato in conformità dell'articolo precedente ed in ragione del numero di tonnellate di aumento della stazza lorda, oltre alla importazione in franchigia dei dazi del quarto dei materiali metallici necessari ai lavori, sempre che tale quarto non ecceda il limite massimo di chilogrammi 120 per ogni tonnellata di aumento.

Art. 4.

Alle navi, alle draghe ed ai rimorchiatori pontati, a scafo metallico, indicati nell'art. 2 è inoltre corrisposto un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda, fissato come segue:

lire 55 se varate nel 1° quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge;

lire 50 se varate nel 2° quinquennio;

lire 45 se varate nel 3° quinquennio.

Ai velieri in legno, oltre al trattamento stabilito all'art. 2, è corrisposto un compenso di costruzione nella misura fissa di lire 10 a tonnellata di stazza lorda.

Art. 5.

Per aver diritto ai compensi indicati negli articoli 2, 3 e 4, le navi le draghe ed i rimorchiatori pontati devono essere iscritti nella più alta classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite o perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali.

Tale iscrizione dovrà essere conservata per la durata di cinque anni dalla data del rilascio del certificato: venendo a cessare prima della scadenza di questo periodo di tempo i proprietari delle navi, delle draghe e dei rimorchiatori pontati dovranno restituire all'erario i compensi corrisposti per la costruzione. Sarà consentito durante il quinquennio il passaggio da una all'altra classe.

Art. 6.

Il compenso daziario e il compenso di costruzione non sono concessi:

1° agli scafi di navi con ossatura interamente di ferro o di acciaio ed il fasciame esterno di legno;

2° agli scafi di ferro, acciaio o legno di navi commesse da amministrazioni governative o ad esse destinate, eccetto che per le navi destinate all'esercizio di Stato della navigazione e per il naviglio addetto al servizio di navigazione dello stretto di Messina, ed al servizio del trasporto delle merci della stazione marittima di Venezia, affidati all'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

3° agli scafi di navi da diporto;

4° ai rimorchiatori senza coperta;

5° agli scafi di ferro, acciaio o legno non destinati alla navigazione, ma riservati ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dei fiumi od alla navigazione a rimorchio, come bette, barche-cisterne, pontoni, barche, battelli, boe, gavitelli, zattere da calafati e simili.

La voce 333 della tariffa doganale (testo unico approvato con Regio decreto 28 luglio 1910, n. 577) sarà modificata per decreto Reale in conformità della presente legge.

Art. 7.

Qualora le navi per le quali siano stati pagati i compensi di cui negli art. 2 e 4 venissero tolte dalla navigazione e destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, ecc., od alla navigazione a rimorchio e siano state iscritte nel registro dei galleggianti, i proprietari di esse dovranno restituire all'erario l'ammontare dei compensi ricevuti, se l'inscrizione nel detto registro sia avvenuta entro cinque anni dalla data del varo. La restituzione si estenderà, quando ne sia il caso, anche ai compensi ricevuti in base all'art. 8.

Le navi di costruzione estera addetta alla navigazione, che vengono trasformate in galleggianti e destinate ai servizi suddetti, sono soggette al dazio d'importazione stabilito pei galleggianti indicati all'art. 6, n. 5, della presente legge: quando però esse si trovino già inscritte nelle matricole del Regno, è accordata la riduzione di un quinto sul dazio proprio degli scafi per ogni anno compiuto dal giorno della iscrizione, e, dopo compiuti cinque anni, sono trattate come quelle di costruzione nazionale.

Art. 8.

Per la costruzione in Italia di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari ad uso della navigazione sono concessi i seguenti compensi:

per le macchine motrici a vapore e per gli apparecchi ausiliari di bordo facenti parte integrante delle medesime, lire quindici per cavallo indicato: se però si tratti di macchine a turbina, lire diciassette per cavallo-asse;

per le caldaie di macchine motrici e per gli apparecchi ausiliari di bordo considerati come accessori delle caldaie medesime, lire dodici per quintale:

per gli apparecchi ausiliari di bordo, qualunque ne sia la specie della forza motrice, non assegnati all'apparato motore, lire tredici e centesimi cinquanta per quintale;

per gli apparati motori costituiti da macchine a scoppio o a combustione interna, lire ventisette per cavallo-asse; questo compenso comprende: apparati, accessori ed eventuali loro apparecchi ausiliari.

I compensi predetti sono pure concessi per la costruzione di macchine motrici applicate in servizio ausiliario di navigazione agli scafi di navi a vela.

Nessun compenso di costruzione è dovuto per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari destinati agli scafi di cui all'art. 6.

Art. 9.

Per la costruzione delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari indicati all'articolo precedente il costruttore, oltre a tutti i materiali grezzi, può importare dall'estero contro il pagamento del dazio tutti quegli strumenti o parti di speciale fabbricazione che non siano di corrente fabbricazione in Italia o siano coperti di brevetto, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

Quando nella costruzione siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero oltre quelle sopraindicate, il compenso delle macchine o delle caldaie, o degli apparecchi ausiliari, nella cui costruzione sia stato impiegato tale materiale, è rispettivamente ridotto in proporzione del peso del materiale stesso.

Quando poi il peso complessivo delle parti staccate provenienti dall'estero, comprese quelle di speciale fabbricazione indicate al primo comma del presente articolo, superi la metà del peso totale delle macchine, o delle caldaie, o degli apparecchi ausiliari, nella cui costruzione le parti suddette sono state impiegate, nessun compenso è dovuto per tali costruzioni.

Art. 10.

È concesso il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi:

a) sui materiali metallici esteri impiegati nella costruzione degli scafi delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili commesse da stranieri, dei galleggianti in ferro ed acciaio destinati all'esportazione e delle navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri ai cantieri nazionali;

b) sugli oggetti di dotazione e di ricambio destinati alle navi mercantili suddette e sugli oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio e su tutto quanto occorre all'allestimento delle navi da guerra o di altro carattere commesse da Governi stranieri;

c) sulle macchine e caldaie intere o sulle parti staccate di esse, importate dall'estero e destinate alle navi accennate alla lettera *a*);

d) sui materiali metallici esteri, sulle macchine e caldaie intere o parti staccate di esse impiegate nella riparazione e trasformazione, eseguite in Italia, di navi da guerra o di altro carattere appartenenti a Governi stranieri.

Il beneficio di cui nel presente articolo, per quanto riguarda gli scafi delle navi mercantili di ferro o di acciaio, non potrà estendersi ad una quantità di materiale estero maggiore di quella per la quale i dazi d'importazione potessero superare lire 40 per ogni tonnellata di stazza lorda. Per i galleggianti il massimo del beneficio sarà determinato dall'ammontare dei dazi per l'introduzione dall'estero dei galleggianti stessi.

I costruttori possono chiedere, anche per navi commesse da nazionali, il trattamento fissato dal presente articolo per le navi commesse da stranieri, purchè ne facciano domanda nell'atto della dichiarazione di costruzione, rinunciando al compenso daziario ed al compenso di costruzione stabiliti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

Art. 11.

Per gli scafi di navi da guerra commesse dal Governo del Re ai cantieri nazionali e per le macchine, le caldaie, gli apparecchi au-

siliari di bordo, gli oggetti di dotazione e di ricambio destinati allo stesse navi, nello stabilire il prezzo da pagarsi in confronto dei prezzi che si pagano all' estero, sarà messo in conto l ammontare dei dazi doganali per i materiali da impiegarsi nell' esecuzione dei suddetti lavori.

Art. 12.

I compensi daziari per gli scafi ed i compensi di costruzione per gli scafi, le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo, sono pagati al costruttore salvo convenzione in contrario col committente.

Art. 13.

I compensi daziari e di costruzione per le navi a vapore a scafo metallico, le draghe ed i rimorchiatori pontati, possono essere concessi ad una quantità non maggiore di 40 mila tonnellate di stazza lorda per ogni esercizio finanziario fino alla scadenza della presente legge e così per un totale massimo di 600 mila tonnellate di stazza lorda.

Le eccedenze o le deficenze nelle costruzioni di un esercizio, rispetto alla produzione stabilita dal primo comma del presente articolo, sono riportate rispettivamente in diminuzione od in aumento della produzione assegnata all' esercizio od agli esercizi successivi.

Compenso di riparazione.

Art. 14.

Per la durata di dieci anni dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore è concesso un compenso nella misura di lire 5 per ogni quintale di materiale metallico impiegato nelle riparazioni, eseguite in Italia, degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari delle navi mercantili nazionali e straniere e nella costruzione degli oggetti di dotazione e di ricambio forniti alle navi stesse.

Vigilanza dei lavori.

Art. 15.

I lavori di costruzione, di trasformazione e di riparazione contemplati dalla presente legge sono sottoposti alla vigilanza degli uffici marittimi, designati a tal uopo dal ministro della marina.

Quando dai rapporti di questi uffici consti che i lavori non sono eseguiti secondo le buone regole d'arte, il ministro della marina potrà, sentito il parere del Comitato per l'esame dei progetti di navi e del Consiglio superiore della marina mercantile, rifiutare i compensi daziari, di costruzione, di riparazione e il trattamento di franchigia previsti dalla presente legge.

I regolamento per l'esecuzione della presente legge determinerà le norme per l'esercizio della vigilanza dei lavori.

Iscrizione degli operai dei cantieri alla Cassa Nazionale di previdenza.

Art. 16.

I costruttori od altri aventi diritto ai compensi daziari, di costruzione o riparazione, o al trattamento dell'importazione temporanea in franchigia daziaria, contemplati dalla presente legge, non potranno conseguire il pagamento dei compensi suddetti o la franchigia dei dazi se non venga provato, nei modi stabiliti dal regolamento, che siasi adempiuto da parte dei proprietari dei cantieri e delle officine di riparazione, nei quali sono stati eseguiti i lavori, al disposto dell' articolo 10 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

Disposizioni di carattere finanziario.

Art. 17.

Il totale generale degli stanziamenti per provvedere al pagamento dei premi di navigazione dipendenti dall' articolo IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, al pagamento dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione stabiliti dalla presente legge e delle spese di vigilanza per i lavori relativi, non potrà mai superare la somma di lire sei milioni e duecentomila per ogni esercizio finanziario dal 1911-912 al 1925-926.

Negli esercizi successivi lo stanziamento annuo sarà in ragione degli impegni assunti con la presente legge, senza per altro poter superare la somma di lire sei milioni e duecentomila fissata dal precedente comma.

Le rimanenze degli stanziamenti come le eccedenze delle liquidazioni si riporteranno da un esercizio all'altro incominciando da quelle dell' esercizio 1911-912.

Per l'esercizio 1911-912, in dipendenza del disposto del primo comma del presente articolo, sarà con decreto del ministro del tesoro, provveduto a variare la denominazione del capitolo 47: « Compensi di navigazione e premi di costruzione », ecc. dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio medesimo, e ad integrarne in lire 6,200,000 l'attuale assegnazione di lire 4,000,000.

Art. 18.

L'ordine di precedenza per la concessione dei compensi daziari, di costruzione e di riparazione stabiliti dalla presente legge e per la concessione dei premi di navigazione in dipendenza dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, è determinata dalla data in cui i documenti per le rispettive liquidazioni sono giunti al Ministero, purchè riconosciuti regolari.

Per i compensi daziari e di costruzione di scafi si tiene inoltre conto della data in cui ciascuna nave sia compiuta e pronta a prendere il mare per l'esercizio del traffico, e per i compensi di costruzione di macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari della data in cui il loro collocamento a bordo sarà ultimato.

Per i compensi o premi, il cui pagamento venga trasportato all'esercizio od agli esercizi successivi a quello in cui sono liquidati, non è dovuto alcun interesse.

Art. 19.

Quando la somma di lire 6,200,000 si dimostrasse insufficiente a provvedere a tutti gli impegni accennati nel primo comma dell'articolo 17, il Governo del Re dovrà, con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, ridurre la quantità di tonnellate di stazza lorda ammesse secondo l'art. 13 a fruire dei compensi daziari e di costruzione.

Contributo alle Casse degli invalidi della marina mercantile.

Art. 20.

La metà del tempo trascorso in servizio dagli inscritti della leva di mare nel Corpo Reale equipaggi durante il primo periodo della ferma e in occasione della loro chiamata alle armi, sarà valutato dalle Amministrazioni delle Casse degl' invalidi e del Fondo invalidi di Venezia come navigazione eseguita con retribuzione alle Casse ed al Fondo suddetti, cui lo Stato dovrà corrispondere il montare di tale retribuzione, senza ritenuta sulla paga degl' inscritti summenzionati.

Sarà stanziata nel bilancio del Ministero della marina la somma annua di lire 80,000 da ripartirsi fra le Casse ed il fondo invalidi più bisognosi, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Resta abrogato l'art. 46 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 21.

Dai compensi daziari e di costruzione stabiliti dagli art. 2, 3, 4 e 8 della presente legge sarà prelevato il 5 per cento a favore della Cassa invalidi della marina mercantile nella cui giurisdizione è compresa la capitaneria o l'ufficio di porto di iscrizione della nave.

Trattandosi di costruzioni commesse da stranieri, la detta percentuale sarà versata alla Cassa invalidi nella cui giurisdizione trovasi il cantiere.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Salvo il diritto di opzione concesso dall' articolo 6 della legge

13 giugno 1910, n. 306, per le navi a vapore, in ferro od acciaio, dichiarato ed impostate dai cantieri nazionali dal 1° luglio 1910 in poi, per le altre navi in corso di costruzione alla entrata in vigore della presente legge sono concessi i compensi daziari, di costruzione e il trattamento dell'importazione in franchigia di dazio stabiliti dalla legge stessa.

Per le macchine, le caldaie e gli apparecchi ausiliari di bordo in corso di costruzione alla entrata in vigore della presente legge, o che ultimati a quella data, non siano ancora stati sistemati a bordo, sono pagati i compensi stabiliti dagli articoli 5 e 6 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 23.

Le navi che all'entrata in vigore della presente legge abbiano diritto di concorrere al premio di navigazione stabilito dall'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, conservano tale diritto fino alla scadenza per ognuna della età di 15 anni, se piroscafi, e di 21 anni, se velieri, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo suddetto, e di quelle del capo II della legge 23 luglio 1896, n. 318, che non sono state abrogate o modificate dal ripetuto art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176.

Resta peraltro abrogato il penultimo comma dell'art. 13 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Art. 24.

Le rimanenze degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 16 maggio 1901, n. 176, 28 giugno 1906, n. 260, 16 giugno 1907, n. 355 e dello stanziamento stabilito dall'art. 5 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per l'esercizio 1910-911, debitamente accertato all'entrata in vigore della presente legge, saranno previa deduzione della somma occorrente a liquidare gli impegni derivanti dalle suddette leggi 1901, 1906, 1907, e dagli articoli 5 e 6 della legge 1910, devolute in favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi di Venezia.

Negli impegni di cui al precedente comma, non sono compresi i premi di navigazione dovuti a senso dell'art. 4 della legge 16 maggio 1901, n. 176, per viaggi eseguiti posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Applicazione della legge.

Art. 25.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1911.

Con la stessa data restano abrogate le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, salvo quanto è disposto dall'art. 23 della presente legge, nonchè le leggi 28 giugno 1906, n. 260, 16 giugno 1907, n. 355, e degli articoli 5 e 6 della legge 13 giugno 1910, n. 306.

Sono altresì con la stessa data abrogati il decreto legislativo 14 luglio 1866, n. 3086, le leggi 19 aprile 1872, n. 759, serie 2ª, e 30 maggio 1878, n. 4390, serie 2ª, e qualunque altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Art. 26.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, provvederà con regolamento all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — TEDESCO — FACTA — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli* : FINOCCHIARO-APRILE.

Effetti finanziari della legge legge a favore dell'industria delle costruzioni navali

Spesa media annua e sua ripartizione.

Liquidazione del passato.

Premi di navigazione da pagarsi in forza dell'art. IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, dall'esercizio 1911-912 all'esercizio 1923-924:

Spesa complessiva	L.	17,288,767 80
Media annua per il quinquennio 1911-912 a 1925-926	»	1,152,584 52

Liquidazione del futuro.

Compensi per le costruzioni navali - Scafi:

Piroscafi in acciaio, compenso daziario a lire 35 a tonnellata lorda	L.	1,400,000 —
Tonnellate lorde 40,000, compenso di costruzione a lire 50 (media) a tonnellata lorda	»	2,000,000 —
Piroscafi in legno, tonnellate lorde 1000, compenso daziario a lire 15 a tonnellata lorda	»	15,000 —
Velieri in acciaio, compenso daziario a lire 35 a tonnellata lorda	»	56,000 —
Tonnellate lorde 1600, compensi di costruzione a lire 50 (media) a tonnellata lorda	»	80,000 —
Velieri in legno, compenso di costruzione a lire 10 a tonnellata lorda	»	80,000 —
Tonnellate lorde 8000, compenso daziario a lire 15 a tonnellata lorda	»	120,000 —
Aumento di tonnellaggio per trasformazioni (tonnellate 100 a lire 35 + tonnellate 60 a lire 15)	»	4,400 —
Macchine, cavalli indicati 40,000 a lire 15 a cavallo indicato	»	600,000 —
Caldaie, quintali 28,000 a lire 12 a quintale	»	336,000 —
Apparecchi ausiliari quintali 8000 a lire 13.50 a quintale	»	108,000 —
	L.	4,799,400 —
Compenso per le riparazioni	»	220,000 —
Spese per l'applicazione della legge	»	28,015 48
	L.	5,047,415 48
Spesa totale annua	L.	6,200,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 747 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col Governo del Cile una convenzione per la istituzione di una linea di navigazione a vapore diretta fra l'Italia e il Cile, da sovvenzionarsi in parti uguali dai due Governi, e il cui esercizio sarà affidato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge di contabilità generale dello Stato, a una Società italiana.

La convenzione predetta e il capitolato per l'eser-

cizio della linea saranno approvati con decreto Reale da convertirsi in legge.

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato all'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato a iscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina per ogni esercizio finanziario dal 1912-913 al 1916-917 la somma di L. 500,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — SACCHI — NITTI — CALISSANO — TEDESCO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE

Il numero 749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa è applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi con R. decreto in conformità dell'annessa tariffa.

Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilirà, entro i limiti massimi della tariffa medesima, la misura in cui la tassa stessa dovrà essere percetta per l'anno successivo, mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie. Tuttavia, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il Consiglio comunale potrà in anticipazione fissare per più anni la misura minima della tassa stessa.

Potrà il comune, con deliberazione consigliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto alla Marina di Carrara accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50; ed una parte in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è abrogato il R. decreto 19 settembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 15 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA.

Tariffa della tassa sui marmi escavati nel comune di Carrara.

a) Marmi statuari e paonazzi tanto in blocchi riquadrati quanto informi, limite massimo per tonnellata L. 8.

b) Marmi greggi ordinari, venati, bardigli, id. L. 5.

c) Marmi segati in tavole e lastre, id. L. 2.

d) Marmi lavorati, quadrette, mortai e granulati, id. L. 1.

I lastroni eccedenti lo spessore di 12 centimetri e mezzo saranno tassati come i marmi greggi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il numero 755 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione, stipulata addì 1° giugno 1911, fra il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, da una parte, ed il sindaco di Roma dall'altra, ed allegata alla presente legge (allegato *A*).

Art. 2.

La spesa necessaria pel pagamento degli interessi, dell'ammortamento ed accessorî del prestito di 150 milioni di lire, contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e poi convertito in virtù della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del R. decreto 11 stesso mese, n. 337, in cartelle speciali emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, sarà assunta a carico dello Stato per L. 5,400,000 a cominciare dal 1911; e per la rimanente somma fino a rag-

giungere l'intero suo ammontare di L. 6,505,287.68, a misura che il comune assumerà i mutui occorrenti per l'esecuzione delle opere e per le provviste di materiali, indicati nell'elenco annesso alla presente legge (allegato *B*).

Dall'esercizio finanziario 1911-912, e sino alla totale estinzione del prestito, è istituito nel bilancio di previsione per la spesa del Ministero del tesoro un capitolo pel pagamento, entro il 15 luglio di ciascun esercizio, alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dell'annualità assunta a suo carico dallo Stato, tenuto conto della mutata scadenza del pagamento.

A cominciare dall'esercizio 1911-912 cesserà l'iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annualità di L. 2,500,000, dipendente dagli articoli 4 della legge 14 maggio 1881, n. 209 e 9 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

In dipendenza delle predette disposizioni il limite del conto corrente aperto dalla Cassa depositi e prestiti alla sezione autonoma predetta, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico di legge 5 settembre 1907, numero 751, è portato da due a quattro milioni.

Le somme che il comune di Roma avesse già versate alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale in conto dell'annualità del 1911 in più della quota rimasta a suo carico, gli verranno rimborsate dalla sezione medesima.

Art. 3.

Le annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma, stabilite dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, e 20 luglio 1890, n. 6980, delle quali venne disposta l'anticipazione al comune con le leggi 28 giugno 1892, n. 299, 7 luglio 1901, n. 333, 7 luglio 1902, n. 306, ed 11 luglio 1907, n. 502, restano definitivamente a beneficio del comune, senza obbligo di rimborso. Quelle disposte con l'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, delle quali non siasi ancora effettuato il pagamento, continueranno ad essere corrisposte al comune, senza obbligo di restituzione, nei modi e termini e pei titoli indicati nella suddetta legge.

Nulla è innovato pel termine entro il quale debbono essere compiute le opere di cui nella legge 11 luglio 1907, n. 502.

L'autorizzazione, prevista all'ultima parte dell'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sarà data con decreto Reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per la esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali, di cui nell'elenco annesso alla presente legge (allegato *B*).

Salva l'osservanza delle prescrizioni di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni, che saranno anche stabilite dal regolamento, nel quale saranno altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui.

Art. 5.

A cominciare dal 1° luglio 1911 lo Stato assume la intera spesa necessaria pel pagamento dell'annualità d'interessi e di ammortamento del prestito di L. 6,000,000 per l'esecuzione delle opere della zona monumentale, stabilita con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Resta per tutt'altro salvo quanto è disposto negli articoli 3 della convenzione 5 marzo 1907 e 17 e seguenti della suddetta legge 11 luglio 1907, n. 502, specialmente per quanto riguarda il pagamento del residuo contributo arretrato in dipendenza della legge 18 dicembre 1898, n. 509, e la proprietà e l'onere della manutenzione, riservati allo Stato pei soli monumenti, ed al comune per le strade, parchi, viali e giardini.

Il capitolo 246 del bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 e quelli corrispondenti per gli esercizi successivi sino al totale ammortamento del mentovato mutuo di lire 6,000,000 saranno aumentati da L. 200,000 a L. 300,000 per l'estinsione, a rate semestrali anticipate, della detta somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613 e 11 luglio 1907, n. 502, è prorogata a tutto l'anno 1920.

Il totale avanzo netto della gestione, determinato in conformità di quanto è disposto all'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, sarà ripartito in modo da detrarre dalla metà spettante allo Stato e da aggiungere alla metà spettante al comune una somma ragguagliata al 20 per cento del predetto avanzo e non eccedente le L. 800,000.

Sull'utile netto dell'esercizio 1910-911, oltre alla metà spettante al comune di Roma, in virtù della summentovata disposizione di legge, sarà assegnata in più al comune medesimo la somma di L. 400,000.

È riservato ad esclusivo beneficio del comune il ricavato del dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, che venisse imposto a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi sui dazi, approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni di tutela sugli atti del comune di Roma la Giunta provinciale amministrativa provvederà, con l'intervento dei componenti, di cui all'art. 10 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, e di due funzionari che ad essi verranno aggiunti, scelti l'uno fra i ragionieri del Ministero del tesoro con grado non inferiore a capo divisione e l'altro fra gli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con grado non inferiore ad ingegnere capo del genio civile, e nominati con decreto Reale su proposta dei rispettivi ministri.

Art. 8.

Il piano regolatore della città di Roma, approvato con R. decreto 29 agosto 1909, n. 1024, nella zona che comprende le ville già Pallavicini e Caetani nella regione Parioli, rimane modificato nel modo indicato nella planimetria costituente l'allegato *C*.

La costruzione da parte dello Stato degli edifici da destinarsi ad uffici governativi nella detta località e nel quartiere Regola è dichiarata di pubblica utilità, e le espropriazioni occorrenti saranno fatte applicando gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, per una somma complessiva di 10 milioni di lire, mutui occorrenti per la prosecuzione della costruzione degli edifici ad uso di abitazione degli impiegati dello Stato in Roma.

I mutui saranno dati, in aggiunta a quelli concessi con l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, in due rate di cinque milioni di lire ciascuna e alle condizioni, nei termini e con le garanzie stabilite nel capo IX, del regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.

La prima rata, quando sia dimostrato di avere impegnato nelle costruzioni i 10 milioni già concessi, e la seconda saranno somministrate in base a speciali concessioni date con decreti ministeriali, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

Il termine stabilito dall'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, è prorogato al 31 dicembre 1913.

Art. 11.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per la *esecuzione* della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — SACCHI — CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato **A.**

CONVENZIONE

fra S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, cav. avv. Giovanni Giolitti; S. E. il ministro del tesoro, avvocato Francesco Tedesco; S. E. il ministro delle finanze, avvocato Luigi Facta; S. E. il ministro dei lavori pubblici, avv. Ettore Sacchi; S. E. il ministro dell'istruzione pubblica, prof. Luigi Credaro, da una parte, e l'ill.mo signor sindaco di Roma Ernesto Nathan, dall'altra parte.

Rimane convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il comune di Roma cede gratuitamente allo Stato, il quale se ne servirà per la costruzione di pubblici edifici ad uso di amministrazioni governative, la proprietà delle aree e dei fabbricati appresso indicati:

a) un'area di circa quindicimila metri quadrati lungo il viale del Re, compresa fra il viale stesso, la via Girolamo Induno, il viale Dandolo e la via Emilio Morosini;

b) un'area di circa quattromila metri quadrati nell'Orto Agricola con un fronte di circa metri sessanta sul viale del Re, nell'angolo compreso fra il viale stesso e la via del Tavolaccio;

c) le aree stradali e le case di proprietà del comune, che si trovano nella zona compresa fra la via del Melangolo, via Arenula, via della Seggiola, via Santa Maria in Monticelli e via degli Strengari;

d) un'area nella già villa Pallavicini, di metri quadrati novemilacento circa, compresa fra la via Parioli ed il viale Parioli ed a confine con i terreni di proprietà dell'Istituto per le case degli impiegati, nella già villa Caetani.

Il comune si riserva di fare la consegna dei fabbricati indicati nella lettera *c)* al Governo nel termine di mesi nove dalla richiesta di questo, conservandone fino a quell'epoca il godimento.

Nello stesso termine esso provvederà alla cancellazione dallo elenco delle strade delle aree stradali indicate nella lettera *c)*.

Il comune inoltre si impegna a cedere gratuitamente, anche per l'uso sopraindicato, la proprietà di quindicimila metri quadrati di area nell'abolita piazza d'Armi, in località che sarà determinata di accordo, nella parte disponibile più vicina al viale delle Milizie.

Art. 2.

I locali del palazzo dei Filippini, ove ha sede la Regia biblioteca Vallicelliana, rimarranno in proprietà del demanio dello Stato, con l'aggiunta dei locali già occupati dal corpo di guardia dei Reali carabinieri addetti agli uffici giudiziari, che verranno anch'essi adibiti alla sistemazione della biblioteca predetta.

Art. 3.

Qualora il Governo volesse provvedere a nuovo costruzioni per l'ampliamento della Galleria Borghese il comune di Roma cederà gratuitamente allo Stato l'area adiacente al palazzo della Galleria, che fosse necessaria per tale ampliamento.

Il comune di Roma si obbliga inoltre ad aprire, entro l'anno 1911, un ingresso speciale nel recinto della villa Umberto I per l'accesso dei funzionari governativi preposti alla Galleria, e, occorrendo, anche dei visitatori di essa.

Questo ingresso rimarrà aperto per gli addetti alla Galleria anche nei giorni in cui la villa Umberto I fosse chiusa al pubblico.

Art. 4.

Ai fini del completamento del monumentale edificio di villa Giulia, ove ha sede il Museo nazionale di antichità extra-urbane, e della sistemazione delle sue adiacenze, il comune di Roma cede in proprietà al demanio dello Stato:

a) l'aerea della superficie di mq. 9500 situata fra la villa Giulia e la via che da piazza d'Armi conduce alla villa Borghese, costituita dalla località già occupata dai fienili dell'ex-vigna Cartoni e dai due emicicli ad est e ad ovest della villa medesima;

b) un'area della superficie di mq. 1700 circa sopra i ninfei esistenti nella collina a sud della villa Giulia.

Le dette aree sono segnate in tinta verde nella pianta che si acclude.

Il piano regolatore della città di Roma, approvato con R. decreto 29 agosto 1909, n. 1024, sarà modificato nel senso che la strada a sud della villa o non sarà costruita o dovrà deviare per modo da non occupare l'area come sopra (lettera *b*) ceduta allo Stato.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 5 della convenzione approvata con legge del 28 giugno 1892, il comune di Roma cede al Governo per provvedere alla recinzione e allo scavo esterno delle Terme Diocleziane una zona di terreno di metri dodici di larghezza, a partire dall'angolo del nicchione antistante all'ingresso della chiesa di S. Maria degli Angeli, sino allo spigolo del nicchione incontro agli uffici della dogana, ove si limiterà alla larghezza di metri tre, e di metri sei nel lato nord-est sulla via Gaeta.

La disposizione dell'art. 5 della convenzione predetta si intende estesa anche ai locali e alle aree comprese nell'ambito delle Terme Diocleziane, che occorrano allo Stato per il Museo nazionale romano.

Art. 6.

Il contributo annuo a carico del comune di Roma per tutte le spese per il personale direttivo ed insegnante di scuole tecniche governative, ai sensi della legge 12 luglio 1900, n. 259, è consolidato, con effetto dal 1° gennaio 1906 in avanti, nella somma rappresentante la quota di tali spese, liquidata per l'anno scolastico 1904-905 a debito del comune stesso, il quale continuerà, inoltre, a provvedere a quanto altro gli incombe per legge, così per le scuole attualmente esistenti, come per quelle che dovranno in seguito istituirsi impegnandosi fin da ora a costruire entro il 1913 i locali necessari per due nuove scuole tecniche, da erigersi, l'una nel quartiere Salario e l'altra nel quartiere Appio.

Entro lo stesso termine il comune di Roma si impegna a costruire:

a) gli edifici per una scuola normale maschile, e per la scuola normale femminile Vittoria Colonna, in sostituzione di quello da essa attualmente occupato;

b) l'edificio per il nuovo liceo-ginnasio nel quartiere dei Prati di Castello, rimanendo soppresso l'attuale ginnasio femminile.

Per tutte queste scuole il comune di Roma fornirà altresì il materiale scolastico e per ciò che riguarda la scuola normale maschile anche il personale di servizio.

Art. 7.

La presente Convenzione non obbliga il comune se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, ed il Governo se non dopo che sarà approvata la legge relativa a provvedimenti per la città di Roma.

Art. 8.

La Convenzione presente sarà registrata col diritto fisso di lira una.

Roma, il 1° giugno 1911.

Il presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno
Giolitti.
Il ministro del tesoro
Tedesco.
Il ministro delle finanze
Facta.
Il ministro dei lavori pubblici
Sacchi.
Il ministro dell'istruzione pubblica
Credaro.
Il sindaco di Roma
Nathan.
Camillo Peano, *teste.*
Antonio Mosconi, *teste.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro delle finanze
FACTA.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Allegato **B**.

ELENCO di opere e provviste di materiali da farsi dal comune di Roma col ricavato dei mutui.

a) Costruzione di nuovi edificî per le scuole elementari urbane L. 3,500,000.

b) Costruzione di nuovi edificî per le scuole elementari dell'Agro L. 2,000,000.

c) Costruzione di nuovi edifici per le scuole secondarie lire 4,000,000.

d) Acquisto di nuovo materiale per il servizio della nettezza urbana L. 800,000.

e) Opere di ampliamento e sistemazione del cimitero del Verano e costruzione di un nuovo cimitero (1) L. 1,500,000.

f) Acquisto di nuovo materiale per il mattatoio L. 400,000.

g) Costruzione di caserme ed acquisto di materiale per il servizio dei vigili L. 1,200,000.

h) Costruzione di mercati (2) L. 4,000,000.

i) Costruzione di nuovi acquedotti e sistemazione di quelli esistenti L. 1,100,000.

k) Costruzione dei collettori delle fogne L. 6,500,000.

(1) Opere di ampliamento e sistemazione del cimitero del Verano, costruzione di un nuovo cimitero e di un ospedale per malattie infettive diffusive.

(2) Ivi comprese L. 2,500,000 facenti parte del mutuo di L. 15 milioni autorizzato con l'art. 4 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Il ministro delle finanze
FACTA.
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Allegato C.

N. B. — Questo allegato, che contiene il disegno estratto dal Piano regolatore di Roma, corrispondente alla zona che comprende le ville Caetani e Pallavicini, verrà pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Il numero 744 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro, segretario di Stato per le finanze;

Visto la domanda del comune di Bagni della Porretta per essere autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno a carico di coloro che vi si rechino a dimorare a scopo di cura;

Visto lo schema di regolamento deliberato dal Consiglio comunale per l'applicazione di detta tassa;

Vista la legge 11 dicembre 1910, n. 863;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° Il comune di Bagni della Porretta è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno a sensi della legge su riportata.

2° È approvato lo schema di regolamento, di cui sopra è parola, con le modificazioni qui appresso riferite:

A) All'art. 2 sono soppresse le parole « e di soggiorno estivo » ed agli articoli 5 e 9 quelle « e di soggiorno ».

B) All'art. 4 sono aggiunti alla categoria dei sanitari i veterinari ed allo stesso art. 4, in fine, sono aggiunte le parole « nonchè dei genitori conviventi col capo di famiglia ed a carico di esso ».

C) L'art. 10 è così modificato:

« Il cambiamento dell'alloggio nella stazione termale implica nuovo obbligo di redigere la denuncia ».

D) All'art. 11 sono tolte le parole « come permesso di dimora nella stazione termale ».

E) All'art. 15 alle parole « alla fine di ciascuna settimana » sono sostituite le seguenti: « giorno per giorno ».

F) L'art. 16, alla lettera *d*), è così modificato:

« Provvedimenti per la repressione dell'accattonaggio ».

G) All'art. 17 è sostituita la seguente disposizione:

« Il Municipio stabilirà per l'azienda della tassa di soggiorno una contabilità distinta da quella comunale, determinando, anno per anno, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese, che formerà parte delle contabilità speciali del bilancio generale.

« Saranno assolutamente esclusi gli storni o trasporti di fondi dalla contabilità speciale della tassa di soggiorno al bilancio generale e sarà reso conto separato dei proventi della tassa come allegato al consuntivo.

« Con deliberazione consiliare, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sarà determinata annualmente la destinazione da darsi ai proventi della tassa, salvi, ad ogni modo, gli impegni legalmente assunti negli esercizi anteriori.

« Alla Giunta comunale, per i provvedimenti concernenti l'esecuzione del bilancio speciale, saranno aggregati, con voto consultivo, tre membri nominati dal Consiglio, fuori del suo seno, nella sessione di autunno, e per questo primo anno subito dopo intervenuta l'approvazione del presente regolamento ».

H) Al regolamento è aggiunta la disposizione seguente:

« I conduttori degli stabilimenti balneari sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta agli agenti comunali incaricati dal sindaco i registri degli abbonamenti per l'accertamento periodico di coloro che compiono la cura negli stabilimenti stessi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 20 della legge 30 giugno 1906, n. 272, concernente disposizioni speciali per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate, e l'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 304;

Viste le leggi 4 dicembre 1902, n. 506, e 9 luglio 1905, n. 413, sulla costruzione delle ferrovie complementari;

Ritenuto che con comunicato del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 28 febbraio 1911, n. 49, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fu reso noto che sarebbero state classificate fra le ferrovie secondarie, le linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia, di cui alle suddette leggi 4 dicembre 1902, n. 506 e 9 luglio 1905, n. 413;

Ritenuto che nessuna osservazione di interessati è stata presentata nel termine di tre mesi dalla anzidetta pubblicazione;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate fra le ferrovie secondarie, ai sensi ed agli effetti della legge 30 giugno 1906, n. 272, le linee a scartamento ridotto della rete complementare Sicula qui appresso indicate:

Castelvetrano-Menfi-Sciacca;

Castelvetrano-Partanna-Sambuca-San Carlo-Bivio Sciacca;

Sciacca-Ribera-Greci-Porto Empedocle;

Lercara-Bivona-Cianciana-Greci, con diramazione Bivio Filàga-Prizzi-Palazzo Adriano;

Porto Empedocle-Girgenti;

Girgenti-Favara-Naro-Canicattì;

Naro-Palma-Licata Porto;

Assoro (Bivio Assoro-Leonforte)-Valguarnera-Piazza Armerina, con diramazione Delia-Aidone.

Il Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto approvato con R. decreto 12 gennaio 1911, n. 63;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1911, n. 2645, col quale venne indetto un esame di concorso per merito distinto a n. 40 posti di agente di ultima classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Veduti i verbali della commissione centrale esaminatrice istituita con decreto ministeriale 20 marzo 1911, n. 5135;

Determina:

Art. 1.

Sono dichiarati vincitori del suindicato concorso, nell'ordine di merito od a parità di merito, nell'ordine di anzianità segnato dalla seguente tabella, i signori:

Montemurri dott. Giuseppe punti 9.13 — Scarpiello Colle Vincenzo id. 8.81 — Fabbri Carlo id. 8.75 — Del Giudice Antimo id. 8.66 — Costanzo Giuseppe id. 8.53 — Giovagnoli Romolo id. 8.50 — Andrucci Emilio id. 8.50 — Frassetto Gustavo id. 8.31 — Cardona Frangipani Francesco id. 8.25 — Gnocchi rag. Pompeo id. 8.25.

Giannone dott. Ugo punti 8.25 — Gambini Antonio id. 8.21 — Tortora Carlo id. 8.16 — Riviello Vincenzo id. 8.10 — Monteleone Serra Raimondo id. 8.10 — Guardone Dario id. 8.08 — Cenci Egidio id. 8.08 — Caggianelli Ersilio id. 8.05 — Rapisardi Noce dott. Pasquale id. 8 — Mundula dott. Giovanni id. 8 — Goffis Gustavo id. 8 — Collidà dott. Ettore id. 8 — Bensa Dino id. 8.

Art. 2.

Hanno poi conseguita l'idoneità nell'esame suindicato i candidati riportati per ordine di anzianità, nella seguente tabella:

Capra rag. Ignazio punti 6.33 — Viglietta rag. Giuseppe id. 7 — Bigotti Giuseppe id. 7.50 — Magno Giulio id. 7.13 — Crotti rag. Silvio id. 7.15 — Rispoli Antonio id. 6.60 — Cascino Gaetano id. 6.75 — Speranza Arturo punti 6.83 — Flesca Gio. Cesare id. 7.25 — Campana rag. Zeffiro id. 7.91 — Gandolfo rag. Agostino id. 7.50 — Ferreri Giorgio id. 7.58 — Falciola Giulio id. 7.75 — Rubini Gustavo id. 6.83 — Lastrucci Pietro id. 6.63 — Lanzoni rag. Silvio id. 7.23 — Gloria Francesco id. 7.66 — Blandino Rosario id. 7.31 — Colella Francesco id. 7.08 — Stresino Giuseppe id. 7.33 — Mariani dott. Paolo id. 7.26 — Salerno Pier Giuseppe Alfredo id. 7.73.

Osservazioni.

I signori Capra Ignazio, Viglietta Giuseppe e Bigotti Giuseppe, che hanno compiuto il 10° anno di servizio, saranno a termini dell'articolo 26 del regolamento 12 gennaio 1911, n. 63, compresi, per rigoroso ordine di anzianità del ruolo organico, nell'unica graduatoria che verrà compilata pei candidati da nominarsi per idoneità, insieme con gli idonei degli esami di concorso esperiti nel 1902, 1905 e 1908, nonchè con coloro che hanno riportata l'idoneità nell'ultimo esame per tale titolo indetto con decreto Ministeriale 8 marzo 1911.

Tutti gli altri non potranno conseguire la nomina al grado di agente se non dopo raggiunta l'anzianità prescritta per l'ammissione all'esame di idoneità, e, naturalmente, rimanendo graduati pur essi per rigoroso ordine di anzianità con gli altri idonei che a quell'epoca non avessero ancora ottenuta la detta nomina.

Roma, 9 luglio 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 24

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera a Nikolajew;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Nikolajew (M. Nero) sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima, n. 10, del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 21 luglio 1911.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 corrente, in Castelceriolo, provincia di Alessandria, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 22 luglio 1911.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.75 0[0	621999	37 50	*Brizzo* Antonio fu Lorenzo, domiciliato in Calvari (Genova)	*Briozzo* Antonio fu Lorenzo, ecc, come contro
3.75 0[0	264057	198 75	Casanova *Antonio* fu Giambattista, minore, sotto la tutela dell'avv. Giacomo Cirillo Alizieri fu Giuseppe, domiciliato in Genova	Casanova *Giuseppe-Antonio-Mario* fu Giambattista, minore, ecc., come contro
3.75 0[0	501478	7 50	Caputo *Giuseppe* fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Pasqualina Esposito vedova Caputo, moglie in seconde nozze di Domenico De Falco, domiciliato in Napoli	Caputo *Giuseppa* fu Pasquale, minore, ecc., come contro
3.75 0[0	604223	30 —	Dalia Adele fu Michele, moglie di D'Amore Domenico, con usufrutto a favore di *Mureno* Francesco fu Michele domiciliato a Napoli	Intestata come contro, con usufrutto a favore di *Moreno* Francesco fu Michele
3.75 0[0	604224	30	Dalia Alberto fu Michele con usufrutto come la precedente	Come sopra
3.75 0[0	604225	30 —	Dalia Camillo, Ugo, Mario ed Emilia fu Adolfo, minori, sotto la patria potestà della madre Cacace Luisa fu Tito, vedova Dalia, domiciliati a Napoli, con usufrutto come la precedente	Come sopra
3.75 0[0	604226	30 —	Dalia Alberto fu Michele, Dalia Adele fu Michele, moglie di D'Amore Domenico e Dalia Camillo, Ugo, Mario ed Emilia fu Adolfo, minori, sotto la patria potestà della madre Cacace Luisa fu Tito, vedova Dalia, con usufrutto a favore di *Cavalcante* Marianna-Francesca-Saveria fu Luigi, nubile, domiciliati in Napoli	Intestata come contro con usufrutto a *Cavalcanti* Marianna-Francesca-Saveria fu Luigi
3.75 0[0	111595	18 75	Selletti Annunziata, Maria, Pietro, *Carlo, Enrico, Albino* e Francesco fu Francesco, minori, sotto l' amministrazione della madre Grosso Teresa fu Paolo vedova Selletti, domiciliati in Campertogno (Novara)	Selletti Annunziata, Maria, Pietro, *Alessandro-Carlo, Giovanni-Enrico, Albina* e Francesco fu Francesco, minori, ecc., come contro
3.75 0[0	311133 332970	562 50 7 50	Ricci *Maria* e Pietro di Giacomo, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliati a Firenze	Ricci *Francesca-Beatrice-Gore* e Pietro di Giacomo, minori, ecc., come contro
3.75 0[0	338424	600 —	Vanni Augusto, Clelia, Annita e Margherita di Francesco, il primo maggiore di età e le altre minorenni sotto la patria potestà del padre domiciliati in Roma, quali eredi indivisi del fu cav. Pietro Vanni, con usufrutto vitalizio a favore di Foppiano *Paola* di Agostino, nubile, domiciliata in Roma	Intestata come contro, con usufrutto a favore di Foppiano *Maria-Paola* di Agostino ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

Si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 22 luglio 1911.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 luglio 1911, in L. 100.43

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

24 luglio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto* . . .	102,85 58	100,98 08	102 61 05
3 1/2 % *netto* . .	102,69 06	100,94 06	102 46 24
3 % *lordo*	71,35 42	70,15 42	70,59 68

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. CONSERVATORIO DI S. CHIARA IN S. MINIATO

(Provincia di Firenze)

Avviso di concorso a 6 posti semigratuiti.

È aperto il concorso in questo R. conservatorio a n. 6 posti semigratuiti da conferirsi per l'anno scolastico 1911-912.

N. 2 a giovinette delle provincie italiane non facenti parte politicamente del Regno.

N. 2 a giovinette di cittadinanza italiana od appartenenti a provincie italiane non facenti parte politicamente del Regno.

N. 1 a giovinette di cittadinanza italiana con preferenza, in caso di parità di condizioni, alle native del comune di S. Miniato.

N. 1 a giovinette delle provincie toscane.

All'assegnazione di tutti i suddetti posti si procede mediante concorso fra le fanciulle di civil condizione e di ottima condotta morale che abbiano età non minore di 6 e nè maggiore di 13 anni compiuti, avuto riguardo alle particolari benemerenze dei loro genitori ed alle condizioni ristrette di loro fortuna.

Le concorrenti dovranno presentare alla commissione amministrativa in questo R. Conservatorio entro 30 giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, i documenti seguenti:

a) domanda in carta da bollo da L. 0.60 a firma dell'esercente la patria podestà o di chi legalmente lo rappresenta, con la dichiarazione di assumere tutti gli obblighi inerenti al godimento del posto semigratuto, cui intendesi concorrere conformemente alle disposizioni regolamentari dell'Istituto;

b) certificato di nascita della concorrente dal quale risulti la età sua non inferiore ai 6 e nè superiore ai 13 anni compiuti;

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo naturale;

e) certificato medico di sana costituzione fisica;

f) certificato comprovante la situazione di famiglia;

g) certificato di buona condotta morale;

h) atti sufficienti a dimostrare le condizioni economiche della famiglia, la capacità a sostenere le obbligazioni assunte con la domanda e le eventuali benemerenze.

La commissione amministrativa entro 10 giorni dal termine di chiusura del concorso ne esamina i titoli delle concorrenti, forma la graduatoria per ordine di merito e formula la proposta di conferimento mediante motivata deliberazione.

Gli atti di concorso, insieme alla deliberazione contenente la graduatoria e la proposta della commissione, vengono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, che procede all'assegnazione dei posti.

Nel caso che la graduatoria e la proposta presentate dalla commissione, sembrino al Ministero non conformi alle risultanze degli atti od alle disposizioni regolamentari, esso ne avverte la commissione e la invita ad adottare, entro il perentorio termine di giorni quindici, nuova deliberazione.

Trascorso tale termine, abbia o non abbia la commissione nuovamente deliberato, il Ministero addiviene definitivamente al conferimento dei posti.

Il conferimento dei posti vale per tutti gli anni strettamente necessari a percorrere i corsi dell'istruzione che s'impartisce nello Istituto, esclusi gli insegnamenti facoltativi e dentro il limite massimo di anni 18 di età, fissati dal regolamento generale del Conservatorio.

A conservare, quindi, il posto semigratuito dall'anno di godimento all'anno successivo, l'educande debbono riportare il passaggio da una classe all'altra superiore, dall'un corso all'altro superiore.

L'educande che tardino, senza giustificati imperiosi motivi, a presentarsi nell'Istituto oltre il quindicesimo giorno dall'apertura dello anno scolastico, decadono di pieno diritto dal beneficio del godimento del posto semigratuito conseguito; salvo all'Istituto le eventuali azioni di risarcimento di danno.

Ne decadono pure di pieno diritto quelle che annualmente non riportino il passaggio alla classe o al corso scolastico superiore.

Con deliberazione motivata della commissione da approvarsi dal Ministero potranno, poi, esserne private, anche durante l'anno, quelle che si mostrino indisciplinate o di cattiva condotta in genere o per le quali venga meno alcuno dei requisiti richiesti per il conferimento.

I posti semigratuiti per i quali non siasi verificata la decadenza si hanno per confermati per l'anno venturo a favore delle famiglie dell'educande, che ne godono, se non siano disdetti nel mese di giugno. La mancanza di tempestiva disdetta, salvi i casi di morte, di malattie gravi regolarmente comprovate, e di notori rovesci di fortuna, dà diritto all'Istituto di esigere l'ammontare della retta per tutto l'anno futuro anche se l'educande non fruiscano dei detti posti.

Per tutto ciò che non sia particolarmente contemplato dal presente regolamento valgono le disposizioni del regolamento generale dell'Istituto.

Dal R. Conservatorio di S. Chiara in S. Miniato, il 27 giugno 1911.

Il presidente
RIDOLFI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Da Parigi nè da Madrid è giunta nessuna notizia sull'ultimo incidente franco-spagnuolo di El Ksar, di cui è protagonista l'ormai noto tenente Thiriet. Si direbbe che quest'ultimo incidente non è più considerato. Qualche giornale spagnuolo parla ancora dell'incidente Boirset per dire che, mentre l'opinione pubblica spagnuola è lieta della soluzione amichevole datagli, ritiene tuttavia che il Governo spagnuolo fu troppo condiscendente nel prendere le sue deliberazioni sulla sola versione francese dei fatti, la quale risulta oggi diametralmente opposta al rapporto ufficiale pervenuto al Governo spagnuolo.

***

Anche delle conferenze diplomatiche dei Gabinetti di Parigi e Berlino non si hanno notizie specifiche, tali non potendosi ritenere i due seguenti dispacci da Parigi e Berlino:

Il Ministero degli esteri comunica la seguente nota. È continuata la conversazione tra il segretario di Stato tedesco ed il sig. Jules Cambon.

Essi hanno esaminato varie soluzioni.

*** Il segretario di Stato Kiderlen Waechter e l'ambasciatore di Francia Cambon avranno stasera un colloquio e riprenderanno le trattative circa il Marocco.

Il *Matin*, di Parigi, scrive in argomento:

La parola è alla Germania; noi l'attendiamo. Da fonte tedesca si assicura che Kiderlen Waechter non ha affatto fretta e si aggiunge che il ministro degli esteri tedesco, procedendo con molta lentezza, spera di stancarci e snervarci per ottenere di più. Ma se egli pensa così, s'inganna. Il suo modo d'agire potrebbe benissimo ritorcersi contro di lui medesimo. Infatti l'opinione pubblica in Francia potrebbe bene riassumere la situazione così: la Germania non sa quello che vuole; a che cosa servono dunque questi negoziati? Il Governo tedesco è sempre fisso in quanto riguarda la sua domanda territoriale al Congo francese, ma l'opinione francese e inglese gli hanno nettamente risposto.

Ripetiamo: la parola è alla Germania. Ma di fronte all'attitudine presa dal Governo britannico, Kiderlen Waechter avrà forse bisogno di riflettere molto, prima di fare nuove proposte.

La stampa estera, in parte, commenta ancora le parole del ministro inglese, Lloyd George.

Da Berlino telegrafano in merito:

*** L'opinione pubblica giudica il discorso del ministro inglese, Lloyd George, con molta calma. Si trova naturale che l'Inghilterra voglia tutelare i propri interessi e rimaner fedele ai suoi amici.

Alcuni giornali notano che la inesatta interpretazione del discorso, fatta da alcuni giornali inglesi germanofobi, potrebbe produrre in Francia l'effetto di accrescere la resistenza contro un amichevole componimento con la Germania.

*** La *Wossische Zeitung* annuncia che il deputato Bassermann, capo del partito nazionale-liberale, ha pronunziato ieri a Colonia un discorso nel quale ha dichiarato che la Germania non può indietreggiare sul terreno della politica mondiale e deve opporsi ai tentativi della Francia di sopprimere l'indipendenza del Marocco.

Il Governo - egli ha detto - ha dietro di sè il popolo, che non si lascia ingannare dalla concessione di compensi senza valore al Congo ed al Togo.

Il *Daily News*, di Londra, ritorna pure sulle parole del ministro Lloyd George e conchiude:

È chiaro che nessun trattato ci obbliga a schierarci dalla parte della Francia nella questione del Marocco, perchè un *entente* non è una alleanza difensiva. Ci sembra però ugualmente chiaro che noi non potremo assistere indifferenti ad una distruzione dell'equilibrio delle potenze, nè vedere fare una breccia al concerto europeo, il quale riposa su questa presunzione: che nessuna potenza è in condizioni di discutere isolatamente la sua volontà od altro.

Non vi è possibilità di decisioni nazionali in questioni per noi così vitali.

***

Si ha notizia di nuove richieste fatte dai malissori come condizione della loro resa. Ma queste condizioni sono diversamente riprodotte dai giornali turchi. In proposito si telegrafa da Salonicco, 24:

Secondo notizie ufficiali da Giannina i ribelli che si trovano sui monti hanno presentato le seguenti richieste: Governo rigorosamente costituzionale, costruzione di strade, servizio militare nei propri paesi, istruzione nella lingua albanese con alfabeto latino, e grande amnistia.

A queste condizione essi rimpatrierebbero subito e sarebbero fedeli al Sultano.

Un dispaccio da Costantinopoli, quasi in risposta al precedente, dice:

Secondo un giornale, il Consiglio dei ministri ha esaminato le nuove condizioni di sottomissione proposte dai malissori con una nota al Re del Montenegro.

La Porta avrebbe fatto sapere che il Consiglio dei ministri non ha presa alcuna decisione al riguardo.

I giornali dichiarano che la Porta non accetterà mai una intromissione del Montenegro.

***

La periodica nota di boicottaggio antiellenico è data dall'*Agenzia di Atene* con queste parole:

Il vapore *Nea Tychi* battente bandiera greca e carico di petrolio, arrivò a Rodhosto, ove a causa dei boicottaggio antigreco gli fu impedito lo scarico. Essendo il carico destinato ai sudditi austriaci il console austro-ungarico si unì al console di Grecia in una protesta presso le autorità locali che restò senza effetto.

La nave dopo essersi trattenuta inutilmente quattro giorni, a Rodhosto, ripartì con tutto il suo carico per Costantinopoli.

***

Sugli avvenimenti persiani, il *Times* di Londra riceve queste strane quanto gravi informazioni da Teheran, 24:

La situazione persiana sembra un incubo. Benchè l'ex-Scià sia entrato in Astrabad, il presidente del Consiglio paralizza ogni azione governativa. Egli è ora nella sua residenza d'estate da dove dirige gli affari pubblici e rifiuta di lasciare quel paese, ove ha trovato la protezione della Russia.

Si sospetta che il presidente del Consiglio tradirà la causa che gli è stata affidata.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM., il Re e la Regina e S. M. il Re di Grecia, ieri sera, nel castello di Racconigi, presenziarono al fidanzamento di S. A. R. la principessa Elena di Serbia con S. A. I. il principe Giovanni, figlio di S. A. I. il granduca Costantino Costantinovic di Russia.

S. M. il Re di Grecia giunse in forma privatissima, iermattina, a Torino.

Iersera, alle 19.40, S. M., in automobile di Corte, si recò a Racconigi, ospite delle LL. MM.

S. A. R. il Duca d'Aosta è giunto, iermattina, a Roma.

Cortesie internazionali. — Il R. ministro d'Italia a Bucarest, barone Fasciotti, fu ricevuto ieri da Re Carlo, a Sinaia e gli ha presentato le sue credenziali insieme con la medaglia ai benemeriti in occasione del terremoto di Sicilia e Calabria.

Sua Maestà rispose al discorso del ministro d'Italia, assicurandolo dei suoi sentimenti di viva amicizia e simpatia verso Sua Maestà il Re, la Reale Famiglia e l'Italia, con cui, durante il suo lungo regno, ha mantenuto sempre i più cordiali rapporti e lo incaricò di esprimere a Sua Maestà il Re la sua riconoscenza per la medaglia, che ha subito messo, insistendo nel suo desiderio di mantenere e vieppiù stringere i vincoli esistenti fra i due Stati.

Il ministro d'Italia è stato trattenuto a colazione da Sua Maestà insieme col segretario della Legazione.

Onorificenza. — S. M. il Re di Spagna ha firmato il decreto che conferisce la gran croce del merito militare a S. E. il tenente generale Ugo Brusati, primo aiutante di campo generale di S. M. il Re d'Italia.

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale, annunziata per ieri sera, si tenne sotto la presidenza dell'assessore anziano prof. Tonelli.

Svolte numerose interrogazioni, il Consiglio procedette alla nomina di varie commissioni, e, quindi, senza discussione si approvarono numerose proposte d'indole puramente amministrativa, iniziando poscia la discussione del bilancio preventivo del 1911. Parlò a lungo il consigliere Alliata, applaudito alla fine del suo dire.

Alle 11.30 la seduta venne tolta.

La crociera motonautica. — Roma ha degnamente, in modo trionfale accolto la flottiglia audace che le portava il saluto delle città sorelle e affermava una volta di più il valore italiano sul mare. Una gran folla si stendeva su tutti i ponti, sui lungotevere da Ripagrande al ponte del Risorgimento dove, a valle era costruito uno « sbarcadero » imbandierato.

Salutati da ovazioni, dal suono degli inni nazionali, gli autoscafi percorsero ordinatamente tutto il tronco fluviale urbano.

All'approdo trovavansi a ricevere i bravi navigatori S. E. il sottosegretario di Stato Falcioni, il prefetto, senatore Annaratone, il sindaco Nathan, gli assessori Trompeo e Gamond, il consigliere provinciale Persico, il questore comm. Severe, il conte di San Martino, presidente del Comitato esecutivo delle feste pel 1911, i comm. Paolo Orlando, Johnson e Bertarelli, presidente del Touring Club, il cavalier Ascarelli della Camera di commercio, parecchi membri del Comitato e gran numero d'invitati.

Approdano prima *Mimosa*, indi quasi contemporaneamente le altre imbarcazioni *Eolo*, *Signa*, *Sabur*, *Marietta*, *Paz*, *Nochette*, *Chantecler*, *Graziella*, *Mary*.

Formatosi un grandioso corteo si avviò al teatro dell'Esposizione dove ebbe luogo la consegna ufficiale dei messaggi che le città italiane mandarono alla Gran Madre Roma.

Parlarono il conte di San Martino, l'on. Bertarelli che tra grandi applausi ed evviva lesse i messaggi.

In ultimo salutando gli arrivati a nome di Roma parlò il sindaco Nathan.

Alle 20.30 il Comitato dell'Esposizione offrì un banchetto agli arrivati.

Vi assisteva anche S. E. il ministro della marina.

Vari ed applauditi furono i brindisi.

Le feste di Grottammare. — Continuarono ieri le patriottiche feste. Nella mattinata S. E. il sottosegretario di Stato on. Pavia visitò il grandioso fabbricato scolastico, accompagnato dall'on. Speranza.

Alla visita assisteva numerosa folla, che, al passaggio dell'onorevole Pavia e Speranza, fece loro una dimostrazione di vivissima simpatia.

Il sindaco Citeroni pronunciò brevi parole, inneggiando alle benemerenze scolastiche della maestra Guerrieri, alla quale il Ministero della pubblica istruzione concesse la medaglia d'oro per il quarantennio d'insegnamento.

Quindi la signorina Cottignoli consegnò la medaglia alla maestra Guerrieri, che era vivamente commossa.

L'on. Speranza pronunciò un discorso applauditissimo, inneggiando alla scuola.

Quindi i bambini delle scuole, accompagnati dalla banda del 17° reggimento fanteria, cantarono l'inno delle feste, salutato da grandi applausi.

S. E. il ministro della guerra, Spingardi, telegrafò ringraziando del messaggio inviatogli per mezzo dei colombi viaggiatori.

*** Dopo l'inaugurazione dell'edificio scolastico S. E. Pavia assistette ad una colazione offertagli a bordo della R. nave *Montebello* recatasi nelle acque di Grottammare a rappresentare la marina italiana alle feste cinquantenarie.

L'on. Pavia venne ricevuto all'imbarcadero dal comandante cavaliere Micchiardi, e dagli altri ufficiali mentre le artiglierie tuonavano in segno di saluto.

Alla colazione, che si svolse con grande cordialità, assistevano tra gli altri l'on. Speranza, il marchese Capomazza, rappresentante della città di Napoli, l'on. Galletti, il comm. Vito Pardo, la marchesa Caterina Laurati coi figli e numerosi invitati.

Allo Champagne il comandante cav. Micchiardi brindò all'on. Pavia, portando a lui il saluto della marina italiana e dicendosi orgoglioso di ospitarlo sulla sua nave. Terminò bevendo alla salute dell'Augusto Sovrano ed alla grandezza della Monarchia italiana.

Gli rispose ringraziando l'on. sottosegretario, con un brindisi inneggiante alla prosperità della marina italiana e all'avvenire della patria.

L'on. Speranza brindò ai forti e cortesi rappresentanti della marina e portò un caldo saluto al rappresentante del Governo, di quel Governo del paese che in questo momento rappresenta la più opportuna e la migliore espressione della democrazia parlamentare.

Parlarono poscia il poeta marchigiano Angelo Maria Tirabassi ed altri.

L'on. Pavia lasciò poscia la nave *Montebello*, soddisfattissimo dell'accoglienza ricevuta.

Egli ripartì per Roma.

Col treno dell'una, è partito stamane S. E. il sottosegretario di Stato, on. Pavia.

Alla stazione prestava servizio d'onore una compagnia di volontari ciclisti ed automobilisti.

Accompagnavano alla stazione l'on. Pavia, l'on. deputato Speranza, il sottoprefetto Cerilli, il sindaco Citeroni e numerose rappresentanze di enti locali.

Prima che l'on. Pavia salisse nel vagone, l'on. deputato Speranza gli esternò, a nome della cittadinanza, ringraziamenti vivissimi per la sua partecipazione, in rappresentanza del Re e del Governo, alle feste cinquantenarie che costituiscono un'alta manifestazione del patriottismo marchegiano.

Molte centinaia di cittadini e moltissime signore, alla partenza del treno, applaudirono calorosamente l'on. Pavia e l'on. Speranza.

Marina militare. — La R. nave *Piemonte* è giunta a Porto Elisabeth. — L'*Amerigo Vespucci* è partita da Zante per Falero. — La *Palinuro* è partita da Corfù per Falero.

Marina mercantile. — Il *Città di Milano*, della Veloce, ha proseguito da Barcellona per Genova. — Il *Florida*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Dacar per Genova — Il *Re Vittorio*, della N. G. I., è partito da Montevideo per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 24. — L'incendio non è stato spento che alle 5 del mattino.

Il quartiere cristiano di Vlanga è stato ridotto in cenere. Si crede

che 10 mila case e negozi siano stati preda delle fiamme. Parecchie moschee e scuole sono state completamente incendiate, e i danni sono valutati ad un milione di lire turche.

Le sezioni pompieri degli stazionari esteri hanno partecipato al salvataggio.

Il Gran Visir si è recato sul luogo della catastrofe; il Sultano ha inviato il suo ciambellano.

Secondo alcune voci, il fuoco avrebbe avuto principio in una trattoria in seguito all'imprudenza di alcuni arabi che stavano preparando il caffè.

Sono stati operati alcuni arresti.

LONDRA, 24. — Si annuncia ufficialmente che la visita del Re al campo di Corte di Goodwood che doveva aver luogo oggi è stata rimandata in seguito alla situazione politica.

Balfour e lord Lansdowne sono stati ricevuti stamane in udienza dal Re a Buckingham Palace.

Il primo ministro Asquith è stato ricevuto nel pomeriggio.

COSTANTINOPOLI, 24. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di graziare in occasione della festa nazionale parecchi dei condannati per la rivolta dell'aprile 1909.

Per ciò che riguarda la grazia degli alti dignitari dell'antico regime, nel Consiglio non si è potuto raggiungere l'accordo.

COSTANTINOPOLI, 24. — L'incendio a Stambul è spento. Si conferma che Mahmud Chewket pascià è leggermente ferito.

COSTANTINOPOLI, 24. — Il gran bazar di Stambul è stato completamente distrutto, come pure i quartieri di Sleldjami, Vesnedjiler, Direklerassi, Djerah pascià, Daud pascià, Akserai, Vianga e Psamatia sono stati distrutti.

Due soldati sono rimasti gravemente ustionati. Si teme vi sieno state numerose vittime.

I pompieri degli stazionari inglesi e tedesco hanno cooperato a combattere l'incendio.

COSTANTINOPOLI, 24. — L'incendio si è arrestato spontaneamente verso le 8 del mattino, dopo aver devastato i quartieri tra il Seraschierata e Tsumatia. In mezzo alle rovine brucianti restano in piedi solo alcuni camini e pochi muri costruiti in mattoni, che minacciano di crollare. Le corti delle moschee ed i giardini sono pieni di gente fuggite dalle proprie case e di mobili strappati all'incendio.

Il segretario del direttore della pubblica sicurezza dichiara che vi sono state numerose vittime nella popolazione. Alcuni soldati, agenti di polizia e bambini sono rimasti feriti, ma è impossibile avere informazioni precise. Il segretario afferma che l'incendio è stato accidentale e non doloso.

LONDRA, 24. — *Circuito aereo del Daily Mail.* — Beaumont è giunto ad Edimburgo alle 11.20 e Valentine alle 4.18.

Weymann, partito da Hendon alle 1.7, ha atterrato a Leeds alle 3.30 ove si fermerà, probabilmente, due ore. Nell'atterrare l'aviatore ha danneggiato il carrello dell'apparecchio.

LONDRA, 24. — Nessuna data è stata ancora fissata per la discussione degli emendamenti apportati dalla Camera dei lordi al Parliament bill. È probabile che prima della discussione, ossia in questi uno o due giorni che ancora vi mancano, si compiano trattative.

Non avendo Asquith potuto fare oggi le sue dichiarazioni complete a causa delle scene incredibili avvenute alla Camera dei comuni, i lordi hanno rinunziato a riunirsi stasera presso lord Lansdowe, per discutere la dichiarazione motivata dal primo ministro.

Balfour deve partire domani da Londra, lord Halsbury avrà mercoledì un colloquio coi pari intransigenti.

LONDRA, 24. — Si è qui aperto il congresso internazionale dei minatori. Tra i presenti si notavano i delegati della Germania, dell'Austria, della Francia, del Belgio, dell'Olanda, della Svezia e della Bulgaria. Presiedeva il deputato inglese Edwards.

I delegati francesi, belgi e tedeschi hanno parlato in favore della pace internazionale.

BORDEAUX, 24. — Una scossa di terremoto abbastanza forte, ma cortissima, è stata segnalata stanotte a Bordeaux e nei dintorni. Gli abitanti sono stati svegliati dallo scuotersi dei letti.

SOFIA, 24. — Il Re e il Kromprinz sono partiti per l'estero.

COSTANTINOPOLI, 24. — L'aiutante di campo di Mehmed Chefket Pascià ha dichiarato che il ministro è rimasto leggermente ferito alla fronte.

Non ha febbre e, benchè sia a letto, si occupa degli affari del suo Ministero.

COSTANTINOPOLI, 24. — L'incendio si è estinto da solo quando ha raggiunto i giardini e le costruzioni in mattoni.

La direzione dei soccorsi è mancata interamente. I soldati, non sapendo che fare, sono restati spesso semplici spettatori. Il fuoco continua a covare sotto le macerie del teatro.

L'incendio è restato senza sorveglianza. Si parla di una quarantina di morti.

Il grande bazar di Stambul è incolume.

Un nuovo incendio è scoppiato nelle vicinanze di Eyub.

CHAMBERY, 24. — Il Kedivè di Egitto, proveniente da Torino, è giunto ad Aix-les-Bains alle 9.90 ed è ripartito subito in automobile per Divonne.

CHAMBERY, 24. — Durante un violento uragano, una tromba d'acqua ha fatto ingrossare straordinariamente un torrente che sul suo passaggio ha asportato un ponte ed ha danneggiato la strada ferrata Parigi-Lione, qualche minuto prima del passaggio del diretto.

Un cantoniere, sfidando l'uragano ed i pericoli, ha posto alcuni petardi sulla strada ferrata, prevenendo una disgrazia.

I danni arrecati dall'uragano sono considerevoli.

VIENNA, 24. — In seguito ad alcuni giorni di caldo soffocante si sono verificati casi di svenimento e di morte per insolazione.

Otto persone sono annegate, mentre si bagnavano nel Danubio.

LONDRA, 25. — Nel suo discorso, interrotto dai rumori dell'opposizione, Asquith, criticando particolareggiatamente gli emendamenti approvati dalla Camera dei lordi al Parliament bill dichiarò che essi equivalgono al rigetto del bill stesso e ad un rifiuto a lasciar passare la volontà del paese e giustificano l'applicazione delle prerogative della Corona.

Citando il precedente del bill elettorale del 1832 ne fece la storia e dimostrando che esso corrispondeva esattamente al caso attuale. Asquith ha soggiunto:

È inutile dire che non desidero affatto vedere esercitare la prerogativa reale e spero che potremo risparmiarci questa necessità. Riconoscersi vinto non ha nulla di umiliante per un grande partito. D'altronde nessuno domanda a queste partito di accettare la disfatta: come assoluta e definitiva.

I nostri avversari debbono soltanto convincere il paese che essi hanno ragione e noi torto, ed ottenere così il rigetto del Parliament bill.

Nella speranza di aumentare le probabilità di una soluzione soddisfacente non domanderò alla Camera di discutere oggi gli emendamenti della Camera dei lordi, ma aggiornerò la discussione.

COSTANTINOPOLI, 25. — L'incendio di Balat è stato spento ieri sera.

Un incendio è scoppiato stanotte a Scutari.

L'incendio di ieri a Stambul ha fatto un diecina di vittime.

Un ingegnere calcola che la superficie devastata dagli incendi sia di tre chilometri di lunghezza su due di larghezza.

Due o tre mila case sono assolutamente distrutte.

I danni superano le 500 mila lire turche.

EDIMBURGO, 24. — Circuito aereo del *Daily Mail.* — Beaumont ha preso il volo alle 3.10, seguito da Vedrines.

Beaumont è arrivato a Stirling alle 3.45. Vedrines è arrivato alle 4.4.

Valentine non è ancora partito.

Una folla considerevole assisteva alla partenza degli aviatori ed ha fatto loro una calorosa ovazione.

ATENE, 25. — Il bilancio è stato approvato.

La Camera si è aggiornata ad ottobre.

CARDIFF, 25. — Il solo punto ancora in discussione è il seguente: gli operai aggiorneranno la ripresa del lavoro finchè non avranno ricevuto soddisfazióne o riprenderanno il lavoro di prima?

Gli scioperanti impediscono l'uscita delle farine dai mulini, prima di una soluzione.

La questione dell'alimentazione si fa perciò grave.

BELFAST, 25 — Gli armatori hanno deciso il *lock-out* indefinito dei *dockers* e di non fare alcuna concessione.

LONDRA, 25. — I giornali annunciano che lord Lansdowne ha scritto una lettera ai Pari unionisti sulla politica da seguire nella crisi attuale pregandoli di dichiarare se sono favorevoli alla astensione nella votazione dèl Parliament-bill.

COSTANTINOPOLI, 25. — Non è presso Eyub che è scoppiato un nuovo incendio, ma a Balat sul Corno d'oro, ed è durato tutto il pomeriggio di ieri, divorando le vecchie case in legno.

Tutto il quartiere israelita è rimasto distrutto.

I pompieri sono stati impotenti a domar l'incendio.

NOTIZIE VARIE

Il transito attraverso il canale di Suez. — L'anno passato fu per la Società del canale di Suez un anno di « record »: gli introiti ammontarono a frcs. 133,704,212, cioè frcs. 10,226,378 più del 1909.

A quanto si afferma, in seguito a questi risultati magnifici le tasse del canale verranno ribassate di 50 cent. per tonnellata a cominciare dal 1° gennaio 1912, cosicchè la tassa per tonnellata sarà di frcs. 6.75.

I direttori sono giustamente dell'opinione che ribasso di tassa equivale ad un aumento del movimento.

Il ribasso delle tasse per il 1911 apportò nei primi mesi dell'anno un ribasso degli introiti, poi il movimento crebbe, sicchè la diminuzione è già adesso più che compensata.

Degli armatori più importanti hanno fatto uso del canale di Suez i seguenti:

« Peninsular & Oriental S. N. Co. » con pir. 250 e tonn. 1,214,200; « Ellerman Linien » con pir. 258 e tonn. 1,028,400; « A. Holt & Co. » con pir. 243 e tonn. 999,300; « Hansa » con pir. 214 e tonn. 831,400; « Messageries Maritimes » con pir. 165 e tonn. 565,200; « Norddeutscher Lloyd » con pir. 94 e tonn. 537,600; « Hamburg-America-Linie » con pir. 140 e tonn. 537,100; « Cayzer, Irvine & Co. » con pir. 143 e tonn. 434,400; « T. & J. Harrison » con pir. 87 e tonn. 405,800; « Lloyd autriaco » con pir. 113 e tonn. 403,200.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

24 luglio 1911.

L'altezza della stazione è di metri .... 50.60.
Barometro a mezzodì .... 760 30.
Termometro centigrado al nord .... 30.2.
Tensione del vapore, in mm. .... 12 93.
Umidità relativa a mezzodì 38
Vento a mezzodì .... SW.
Velocità in km. .... 11.
Stato del cielo a mezzodì .... sereno.
Termometro centigrado .... { massimo 31 5. / minimo 20 3.
Pioggia, in mm. .... —

24 luglio 1911.

In Europa: pressione massima di 767 in Romania; minima di 757 sulle Feroe.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente aumentato in Sicilia; diminuito altrove fino a mm. 3.8 a Belluno; temperatura irregolarmente variata; qualche temporale con pioggia al sud ed in Sicilia.

Barometro: massimo intorno a 766 in Val Padana, minimo di circa 764 nel medio Tirreno e al sud della Sicilia.

Probabilità: venti deboli; cielo vario con qualche manifestazione temporalesca.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 24 luglio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	32 0	25 0
Genova	sereno	calmo	33 5	25 2
Spezia	sereno	calmo	33 2	18 6
Cuneo	1/4 coperto	—	29 1	21 0
Torino	1/4 coperto	—	28 8	22 2
Alessandria	sereno	—	34 1	18 9
Novara	sereno	—	34 5	21 9
Domodossola	1/4 coperto	—	32 4	18 4
Pavia	sereno	—	33 7	17 8
Milano	sereno	—	36 5	20 9
Como	sereno	—	34 0	22 5
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	30 0	22 5
Brescia	1/4 coperto	—	31 4	22 9
Cremona	1/4 coperto	—	35 0	20 1
Mantova	sereno	—	30 6	23 0
Verona	sereno		32 4	20 9
Belluno	sereno	—	30 1	18 1
Udine	sereno	—	31 5	21 2
Treviso	sereno	—	35 2	22 7
Venezia	sereno	calmo	32 4	22 2
Padova	sereno	—	31 6	21 9
Rovigo	sereno	—	34 6	21 2
Piacenza	sereno	—	31 8	19 4
Parma	sereno	—	32 5	21 7
Reggio Emilia	sereno	—	31 9	21 0
Modena	1/4 coperto	—	30 3	21 7
Ferrara	sereno	—	30 7	20 8
Bologna	sereno	—	29 5	24 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	29 8	19 2
Pesaro	sereno	calmo	29 0	20 0
Ancona	sereno	legg. mosso	29 0	16 6
Urbino	sereno	—	27 0	19 4
Macerata	sereno	—	30 0	21 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	28 0	20 0
Camerino	sereno	—	26 8	17 0
Lucca	sereno	—	33 3	18 4
Pisa	sereno	—	33 8	15 8
Livorno	sereno	calmo	33 8	22 4
Firenze	sereno	—	32 6	18 5
Arezzo	sereno	—	31 2	20 0
Siena	sereno	—	30 0	21 8
Grosseto	sereno	—	34 1	20 0
Roma	sereno	—	30 8	20 3
Teramo	1/2 coperto	—	31 3	18 6
Chieti	sereno	—	26 4	18 6
Aquila	sereno	—	28 7	16 9
Agnone	sereno	—	26 0	16 9
Foggia	sereno		30 6	19 9
Bari	1/4 coperto	calmo	27 2	20 5
Lecce	nebbioso		30 0	21 9
Caserta	sereno	—	31 6	21 3
Napoli	sereno	legg. mosso	30 0	22 3
Benevento	sereno		31 0	17 2
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	—		—	—
Potenza	sereno	—	27 0	16 4
Cosenza	sereno		32 0	17 6
Tiriolo	sereno		29 7	19 5
Reggio Calabria	—		—	—
Trapani	sereno	calmo	28 7	25 8
Palermo	sereno	calmo	30 4	19 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 2	23 2
Caltanissetta	sereno		27 5	23 7
Messina	sereno	calmo	31 2	21 5
Catania	sereno	legg. mosso	31 6	22 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	29 3	21 0
Cagliari	sereno	calmo	33 0	21 0
Sassari	sereno	—	32 5	21 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*